



Delibera della Giunta Regionale n. 620 del 29/12/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 4 - Assistenza ospedaliera

Oggetto dell'Atto:

PIANO OPERATIVO REGIONALE PER IL RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA AI SENSI DELL'ART. 29 DEL D.L. N. 104 DEL 14 AGOSTO 2020 - AGGIORNAMENTO.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'art. 29 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa", stabilisce:

- al comma 1 che *"Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante «Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del 25 marzo 2020 recante «Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n. 8076 del 30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale." ;*
- al comma 2 che *"Per le finalità di cui al comma 1, limitatamente al recupero dei ricoveri ospedalieri, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel limite degli importi di cui all'allegato A, colonna 1, è consentito di:*
 - a) *ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;*
 - b) *ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;*
 - c) *reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonché impiegare, per le medesime finalità di cui al comma 1, anche le figure professionali previste in incremento ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27." ;*

- al comma 3 che *“Per le finalità di cui al comma 1 e limitatamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale è consentito, nel limite degli importi di cui all'allegato A, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 di:*

a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale per le quali la tariffa oraria fissata di cui all'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

b) ricorrere, per le prestazioni di accertamenti diagnostici, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Dal 1° gennaio 2021 sono ripristinati i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

c) incrementare, in parziale alternativa a quanto indicato alle lettere a) e b) del presente comma, rispetto a quanto disposto dall'articolo 2-sexies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di quanto riportato per ciascuna regione nella colonna 3 dell'allegato A per un totale di 10 milioni di euro.”

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 4 dell'art. 29 citato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari sopra riportati (di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 29), entro i limiti di spesa indicati negli allegati A e B del medesimo decreto legge;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 29, comma 9, del D.L. n. 104/2020, ai fini dell'accesso alle risorse di cui al comma 8 del medesimo articolo, le regioni e le province autonome provvedono alla presentazione, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma operativo previsto dall'articolo 18, comma 1, quarto periodo, del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse;

PRESO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 420914 del 14/9/2020, la Regione Campania ha trasmesso la proposta di Piano Operativo Regionale per l'accesso alle risorse previste per il recupero delle liste di attesa ai sensi dell'art. 29 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, al Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA;
- con la DGRC n. 543 del 2/12/2020 è stato approvato il *“Programma operativo per la gestione dell'emergenza da Covid-19 per gli anni 2020 e 2021”* che contiene, conformemente a quanto previsto dal citato comma 9 dell'art. 29 del DL. n. 104/2020, il Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa;

CONSIDERATO

- che occorre integrare il Piano Operativo per il recupero delle liste d'attesa di cui alla DGRC n. 543 del 2/12/2020 attraverso la previsione:
 - a) della ripartizione tra le Aziende sanitarie delle quote indicate nell'articolo 29 del DL 104 del 14/08/2020;
 - b) della destinazione delle risorse, ai sensi del comma 9 del citato art.29, del Piano Operativo regionale per il recupero delle liste di attesa;
- che i criteri di ripartizione vanno rivalutati in base alla istruttoria resa possibile dalla fruibilità dei dati necessari per la stessa in data successiva alla firma della DGRC n. 543 del 02/12/2020;

RILEVATA, quindi, la necessità di aggiornare il Piano Operativo regionale per il recupero delle liste di attesa di cui al suddetto *"Programma operativo per la gestione dell'emergenza da Covid-19 per gli anni 2020 e 2021"* allegato alla DGRC 543/2020, con la ripartizione delle risorse previste dall'art. 29 del D.L. 104/2020 per la Regione Campania tra le Aziende sanitarie per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo secondo criteri definiti nel piano;

PRESO ATTO del documento ad oggetto *"Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 – Aggiornamento"*, elaborato dagli Uffici competenti della Direzione Generale per Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR sulla base dell'istruttoria effettuata per la ripartizione tra le Aziende sanitarie delle risorse attribuite alla Regione Campania dall'art. 29 del D.L. 104/2020 per il recupero delle liste di attesa per le prestazioni non erogate nel periodo gennaio-settembre 2020 rispetto al medesimo periodo 2019, per l'emergenza COVID-19;

RITENUTO di dover approvare il documento ad oggetto: *"Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 – Aggiornamento"*, in sostituzione del Piano adottato con DGRC 543/2020 nell'ambito del Programma operativo per la gestione dell'emergenza da Covid-19, in quanto comprensivo della ripartizione all'interno del SSR delle quote indicate nell'articolo 29 del DL 104 del 14/08/2020 sulla base dei criteri esposti nello stesso;

VISTI:

- la Legge 23 dicembre 2005, n.266, all'art.1, comma 280, che prevede la realizzazione da parte delle Regioni di interventi previsti dal Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa;
- il D.C.A. n. 52 del 04/07/2019, con cui è stata recepita l'Intesa sul PNGLA 2019/2021 (Rep.28/CSR) del 21 febbraio 2019 ed è stato adottato il *Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa 2019/2021*;
- il DCA 23 del 24/01/2020 con il quale è stato approvato, a parziale integrazione e modifica del DCA n. 52 del 4/07/2019, il documento recante *"Linee di indirizzo regionali per la riduzione dei tempi di attesa"*;
- il Decreto Dirigenziale n. 106 del 23/12/2020 di impegno delle risorse assegnate alla Regione Campania dal DL 104/2020 pari a € 34.810.609,00;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati

1. di **APPROVARE**, in sostituzione e aggiornamento del Piano Operativo regionale per il recupero delle liste di attesa adottato con DGRC 543/2020 nell'ambito del Programma operativo per la

gestione dell'emergenza da Covid-19 per gli anni 2020 e 2021 , il documento "*Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 – Aggiornamento*", allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di **INCARICARE** la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale alla trasmissione del suddetto Piano al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero della Salute;
3. di **TRASMETTERE** la presente delibera alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema sanitario Regionale, alle Aziende Sanitarie, al Responsabile per la Trasparenza e Anticorruzione della Regione Campania per tutti gli adempimenti di pubblicità e trasparenza ed al BURC per la pubblicazione.